



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA

Indice generale

<u>Capitolo 1 - PRINCIPI</u>	4
<u>Art. 1 - Profili istituzionali</u>	4
<u>Art. 2 - Valori etici e culturali</u>	4
<u>Art. 3 - Competenze del Sindaco</u>	4
<u>Art. 4 - Tutela degli animali</u>	5
<u>Capitolo 2 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	5
<u>Art. 5 – Definizioni</u>	5
<u>Art. 6 - Ambito di applicazione</u>	5
<u>Art. 7- Esclusioni</u>	6
<u>Capitolo 3 - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	6
<u>Art. 8 - Detenzione e custodia di animali</u>	6
<u>Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali</u>	7
<u>Art. 10 – Animali randagi</u>	8
<u>Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona</u>	8
<u>Art. 12 - Abbandono di animali</u>	9
<u>Art. 13 - Avvelenamento di animali</u>	9
<u>Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi pubblici</u>	9
<u>Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali in non idoneo stato di salute o maltrattati art 105 comma 1 lettera a) LR 15/16</u>	9
<u>Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio. art 105 comma 1 lettera d) LR 15/16</u>	10
<u>Art. 17 – Esposizione e commercio di animali negli esercizi commerciali</u>	10
<u>Art. 18 - Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali</u>	10
<u>Art. 19 – Principio di solidarietà – impossibilità di mantenimento dell'animale d'affezione</u>	10
<u>Art. 20 – Detenzione di animali d’affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore</u>	11
<u>Art. 21 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole</u>	13
<u>Capitolo 4 - CANI</u>	14
<u>Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali</u>	14
<u>Art. 23 - Divieto di detenzione a catena</u>	14
<u>Art. 24 - Divieto d’uso di collari costrittivi</u>	14
<u>Art. 25 - Dimensioni dei recinti</u>	14
<u>Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche</u>	15
<u>Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani – “aree cani”</u>	15
<u>Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi</u>	16
<u>Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali</u>	16
<u>Art. 30 – Anagrafe canina, tatuaggio, smarrimento, rinvenimento</u>	16
<u>Capitolo 5 - GATTI</u>	17
<u>Art. 31 – Disciplina</u>	17
<u>Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e</u>	18
<u>Art. 33 – Cantieri</u>	18
<u>1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell’inizio dei lavori a relazionarsi con gli uffici comunali, per individuare un’area differente dove collocare la colonia felina</u>	18

<u>Art. 34 – Detenzione dei gatti di proprietà.....</u>	<u>18</u>
<u>Capitolo 6 – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 35 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.....</u>	<u>18</u>
<u>Capitolo 7 - VOLATILI.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 36 - Detenzione di volatili.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 37 - Dimensioni delle gabbie.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 38 – Della popolazione di Columba Livia var. domestica.....</u>	<u>20</u>
<u>Capitolo 8 - ANIMALI ACQUATICI.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 39 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 40 – Ittiofauna.....</u>	<u>21</u>
<u>Capitolo 9 - EQUIDI.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 41 – Equidi.....</u>	<u>21</u>
<u>Equidi da corsa.....</u>	<u>21</u>
<u>Capitolo 10 – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 42 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 43 – Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 44 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.....</u>	<u>23</u>
<u>Capitolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 45 - Sanzioni.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 46 - Vigilanza.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 47 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 48 – Integrazioni e modificazioni.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 49 – Danni al Patrimonio Pubblico.....</u>	<u>25</u>

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Pioltello, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Lombardia, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Pioltello riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Pioltello, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Pioltello opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il Comune di Pioltello incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
3. Il Comune di Pioltello intende sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto delle esigenze e dei diritti della collettività.
4. Il Comune di Pioltello riconosce i valori dell'utilizzo di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet – therapy.
5. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, il Comune di Pioltello potrà avvalersi anche della collaborazione delle Associazioni Protezionistiche, Ambientaliste ed Animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Ai sensi della LR 15/16 (art. 107 comma 9), al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, spettano le azioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione

siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche (art. 107 comma 11 LR 15/16).

3. L'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni, viene effettuata dal corpo di polizia locale.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali in genere, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed l'abbandono degli animali da affezione.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa vigente.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Capitolo 2 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni.

1. Si riconosce la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento si applica alle specie animali in esso indicate, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pioltello.. Per quanto non specificatamente espresso nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

1. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
2. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
3. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
4. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
5. alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
6. alle attività volte alla soppressione delle nutrie.

Capitolo 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione e custodia di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con carattere di continuità.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni o in generale garantire la tutela della salute umana.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli, anche per brevi periodi, in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali (anche ad uso non residenziale).
5. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti (collari elettrici o simili, con punte, ecc.) o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. E' vietata sul territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la loro detenzione e la loro vendita.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione.
11. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
13. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
14. E' vietato tenere gatti legati a catena, a corda e simili. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale.
15. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio. E' vietato procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
16. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda.

17. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
18. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.
19. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
21. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 10 – Animali randagi.

1. Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti o altri prodotti contaminati da sostanze

velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.

Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi pubblici.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Pioltello e nei luoghi pubblici fatte salve le condizioni ai comma seguenti.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e la rimozione delle deiezioni con idonea strumentazione in dotazione al padrone con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap. Per tutti gli altri tipi di animali è obbligatorio il trasportino e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi pubblici dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi pubblici animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali in non idoneo stato di salute o maltrattati. art 105 comma 1 lettera a) LR 15/16

1. E' vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio. art 105 comma 1 lettera d) LR 15/16

1. E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

Art. 17 – Esposizione e commercio di animali negli esercizi commerciali.

1. E' vietato destinare al commercio cani o gatti non identificati e non registrati in anagrafe o di età inferiore ai novanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;
2. E' vietato vendere animali a minorenni.

3. Quando non esposti, è vietato detenere gli animali in siti di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla normativa regionale per i ricoveri degli animali d'affezione.
4. E' vietato privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;

Art. 18 - Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Non sono permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti che comportino l'utilizzo di animali tale da arrecare loro situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico.
2. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo circense o di intrattenimento pubblico o privato, effettuata esclusivamente a scopo di lucro, che contempa l'utilizzo di animali, appartenenti o meno a specie domestiche, nati o meno in cattività. Sono fatte salve le norme sull'esposizione.
3. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, che prevedano il maltrattamento di animali.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 19 – Principio di solidarietà – impossibilità di mantenimento dell'animale d'affezione

1. Qualsiasi proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che non si trova nelle condizioni di ottemperare all'art 8 del presente regolamento, dovrà provvedere a proprie cura e spese al benessere dell'animale d'affezione, adottando soluzioni rispettose dell'animale e in conformità al presente regolamento.
2. L'amministrazione pubblica interviene nei soli casi di indigenza, che dovrà essere comprovata presentando l'ISEE, il cui importo dovrà essere pari o inferiore a € 5.000,00. In tal caso l'amministrazione si farà carico delle spese di mantenimento dell'animale d'affezione.

Art. 20 – Detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

1. Per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni, di durata superiore alle 24 ore, che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale acquisisce preventivamente il parere dell'ATS (Azienda di Tutela della Salute).
2. A tal fine, chiunque intenda effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione, deve presentare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento,

una dettagliata relazione tecnico-descrittiva relativa all'attività, indicando quali e quanti animali saranno utilizzati, orari e tipologia di strutture per il ricovero/recinti predisposti, nonché la natura dell'attività svolta. In particolare dovrà essere presentato:

- una piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - un "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione;
3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dall'art. 727 C.P.
 4. In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

CANI	Da 2 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. Cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. cadauno	2 mq. Cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. cadauno	1 mq. Cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5 – 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

5. Le predette misure potranno essere derogate solo per le mostre canine organizzate dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, su parere favorevole dei Servizi Veterinari della ATS;
6. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
7. in particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;
8. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
9. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;
10. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;

11. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento devono essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
12. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
13. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
14. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;
15. Tutti gli animali oggetto di esposizione dovranno essere tatuati o muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà;
16. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
17. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
18. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo;
19. Oltre al controllo sanitario della ATS, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali;
20. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente vidimato dal Servizio Veterinario della ATS;
21. Inoltre:
 - a) Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ATS;
 - b) E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà, non iscritti a catalogo;
 - c) E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;

- d) L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ATS. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative;
- e) Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza"

22. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ATS dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.

Art. 21 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.

1. Il Comune di Pioltello riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie psico-fisiche e si impegna a incoraggiare nel suo territorio, collaborando anche con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Il personale addetto alla pet-therapy o il conducente dell'animale, presso le strutture di riferimento (casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola ecc) dovrà garantire la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno; vigilerà inoltre sulla sua salute e sulla sua integrità.
3. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

Capitolo 4 - CANI

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. I possessori o detentori di cani dovranno provvedere giornalmente a garantire attività motoria al proprio cane.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24.

4. E' vietato tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 23 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, fatto salvo quanto indicato al punto 2.
2. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

Art. 24 - Divieto d'uso di collari costrittivi.

1. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 25 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 5; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
2. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale

facilmente lavabile e disinfettante, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio, la apposita museruola e i sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine.
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - i cani guida per i ciechi.

Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani – “aree cani”.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature, denominati “aree cani”.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
3. I proprietari o detentori dei cani dovranno provvedere a raccogliere le deiezioni dei propri cani anche all'interno delle aree cani.
4. E' fatto divieto di disturbare la quiete pubblica con propri schiamazzi o per tramite del proprio cane dalle ore 22.00 alle ore 06.30.

Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l'igiene del luogo. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati, i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore, i cani da pastore quando accompagnino il gregge.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti.

Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

1. Per gli effetti della Legge 281/1991 (*“Legge quadro in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo”*) che segue l'art.83, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante *“Regolamento di Polizia veterinaria”*, gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello.
2. L'animale potrà essere condotto nei luoghi di cui al comma 1 purché munito di guinzaglio e museruola e prestando cura che non sporchi e che non arrechi disturbo o danno alcuno e che sia in stato di buona salute.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno o dotarsi di adeguate soluzioni esterne, avendo cura che le stesse garantiscano l'incolumità sia dell'animale che delle persone e non consentano la fuga dello stesso.
4. E' vietato l'accesso dei cani nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti in conformità al Reg. Ce 852/2004 e nei luoghi sensibili quali scuole (di qualsiasi ordine e grado), strutture sanitarie, fatti salvi i cani guida per i non vedenti.

Art. 30 – Anagrafe canina, tatuaggio, smarrimento, rinvenimento.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della legge 281/91.
2. E' obbligatorio sottoporre il cane a tatuaggio od a inserimento di microchip.
3. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo competente che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.
4. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ATS, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve comunicarla prontamente ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.
5. Gli interventi sanitari, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al

presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico della ATS competente per territorio.

6. Gli animali ricoverati nelle strutture sanitarie, nei rifugi e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.
7. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o dai veterinari delle ATS.
8. Il proprietario, il possessore o il detentore di un cane è tenuto a denunciare all'anagrafe degli animali d'affezione entro quindici giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro sette giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.
9. I medici veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno l'obbligo di accertare la presenza del microchip, o del tatuaggio leggibile, sui cani. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione degli animali.

Capitolo 5 - GATTI

Art. 31 – Disciplina.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con l'ATS competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche.
2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.
3. Sono ammesse sul territorio le sole colonie feline esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e quelle che si formano per leggi strettamente naturali legate alla natura dell'animale.
4. E' vietato creare/istituire colonie feline nei luoghi pubblici, nei luoghi condominiali è consentito solo dopo avere acquisito in modo preliminare l'assenso del condominio.
5. L'amministrazione non disciplina le colonie feline su aree private.

Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. I/le gattari/e delle colonie feline già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico

evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 33 – Cantieri.

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori a relazionarsi con gli uffici comunali, per individuare un'area differente dove collocare la colonia felina

Art. 34 – Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo 6 – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 35 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

Conigli.

1. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
2. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
3. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
4. E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
5. La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

Furetti.

1. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.
2. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

Piccoli roditori.

1. Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.
2. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

Capitolo 7 - VOLATILI

Art. 36 - Detenzione di volatili.

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

Art. 37 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, e due lati di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande; l'altezza delle gabbie non potrà essere inferiori al lato più lungo.
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 38 – Della popolazione di Columba Livia var. domestica.

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Capitolo 8 - ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 40 – Ittiofauna.

1. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi /applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531);
 - vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
 - cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.

2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Capitolo 9 - EQUIDI

Art. 41 – Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi “pesanti” o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m . x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola);
3. E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
- Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
 - Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia);
 - Inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
 - La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Pioltello su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
4. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
5. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
6. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.
7. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Capitolo 10 – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 42 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n.6), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

Art. 43 – Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.

1. Le richieste di autorizzazioni all'utilizzo di animali avanzate dagli Istituti e dalle Ditte che operano nel territorio verranno trasferite, raccolte e catalogate dal referente per la Tutela Animali che annualmente redigerà un dossier riassuntivo riguardante:
 - il numero delle richieste;
 - il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;
 - le tipologie di esperimento;
 - qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
 - ciò al fine di valutarne l'andamento temporale e procedere eventualmente alla richiesta prevista dall'art. 12, comma 4 della legge 116/92.
 - Tale dossier verrà sottoposto ad esperti delle diverse discipline che riguardano l'argomento in esame, che ne facciano richiesta al Comune e senza corrispettivo alcuno.
2. Viene garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 44 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.

1. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito a esplicita richiesta di detti soggetti.
3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso

riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.

4. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.
5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
6. Ai laboratori, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

Capitolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Sanzioni.

1. Per l'inottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui alla tabella seguente, da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, secondo le norme della Legge 689/81.

DESCRIZIONE	SANZIONE BASE €		SANZIONE RECIDIVA €	ARTICOLO DEL REGOLAMENTO
Detenzione e custodia di animali	Trova applicazione la LR 15/16, art 112			8
Maltrattamento e mancato benessere di animali				9
Abbandono di animali	400	500	500	12
Avvelenamento di animali	400	500	500	13
Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi pubblici	400	500	500	14 comma 2
Divieto di accattonaggio con cuccioli di animali	Trova applicazione la LR 15/16, art 112			15
Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio				16
Esposizione e commercio di animali negli esercizi commerciali				17
Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	400	500	500	18
Mancato possesso di autorizzazione	400	500	500	20
Attività motoria e rapporti sociali - cani	50	100	200	22
Divieto di detenzione a catena – cani	150	250	350	23 comma 1
Divieto d'uso di collari costrittivi - cani	150	250	350	24

Disturbo quiete pubblica aree cani	150	250	350	27 comma 4
Obbligo raccolta escrementi cani	150	250	350	28
Detenzione gatti di proprietà	25	50	100	34 comma 1
Inottemperanza – roditori, lagomofor- fi, mustelidi	150	250	350	35
Inottemperanza - volatili	150	250	350	36, 37, 38
Inottemperanza – animali acquatici	150	250	350	39, 40
Inottemperanza - equidi	150	250	350	41

Art. 46 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli ausiliari ad esso preposti.

Art. 47 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
2. Si abrogano l'art 51 e 93 del regolamento comunale di Polizia Urbana.

Art. 48 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative di Città Metropolitana, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 49 – Danni al Patrimonio Pubblico.

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.